



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO STAMPA

## Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**E' stata firmata oggi dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare, allegata al comunicato, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro. La circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo unico. Il Testo unico, come modificato dal decreto legislativo. n. 106/2009, ribadisce e rafforza il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere "tutti i rischi" per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio "tradizionali" (come, ad esempio, i rischi relativi all'uso di sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo "immateriale", tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo *stress* lavoro-correlato, quale definito dall'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.**

La affermazione di tale principio è stata accompagnata dalla previsione, introdotta dal decreto "correttivo" del 2009, che la valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato avvenga tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e la parti sociali. In anticipo rispetto al termine di legge (individuato, infine, nel 31 dicembre 2010), dopo ampia e articolata discussione sul tema, la Commissione consultiva ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le indicazioni relative provvedendo, in tal modo, a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da *stress* lavoro-correlato.

Nel rinviare, per una analisi approfondita, al documento allegato e disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, va rimarcato come esso persegua le seguenti linee di indirizzo:

- brevità e semplicità, in quanto destinato ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
- individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato;
- applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a “*gruppi di lavoratori*” esposti, in maniera omogenea, allo *stress* lavoro-correlato e non al “*singolo*” lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
- individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima ma eventuale, destinata ad essere necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da *stress* lavoro-correlato;
- valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
- individuazione di un periodo “transitorio”, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.

Roma, 18 novembre 2010